

OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE INTRODOTTE
ALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA
DAL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

LAURA ANNAMARIA RICCIO (*)

Il carattere riparatorio di tutte le prescrizioni — ivi compresa quella introdotta dal disegno di legge governativo n. 1799 riguardante l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato —, unitamente all'obbligatorietà della loro imposizione nel caso di seconda concessione del beneficio, introduce una componente di afflittività nella sospensione condizionale della pena. Ciò ai fini, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge, di recuperare in qualche modo la funzione complessiva dell'istituto « che non appaia di mera indulgenza ».

Ma se da un lato è apprezzabile che ci si sia finalmente resi conto del carattere di « misura clemenziale » che attualmente riveste la sospensione condizionale della pena, dall'altro non appare chiaro come le suddette innovazioni possano influire sulla « funzione complessiva » dell'istituto. Difatti, se ci si vuole riferire alla *ratio* originale della sospensione condizionale della pena, va innanzitutto precisato che essa può essere individuata sia *negativamente*, nel fatto che si sottrae il soggetto all'ambiente criminogeno delle carceri, sia *positivamente*, qualora si confidi sull'influenza psicologica inibitoria del cumulo delle pene che il soggetto dovrebbe scontare se ricadesse nel reato. Stante tale funzione, non sembra che le innovazioni che si vogliono introdurre possano determinare una « rivalutazione » dell'istituto, in quanto esse presentano una afflittività particolare, im-

(*) Assegnista di diritto penale nell'Università di Firenze.

mediatamente operante, nonché del tutto estranea a quella della pena detentiva (o pecuniaria) che il soggetto è consapevole di dover scontare qualora ricada nel reato. In altre parole, non pare che le suddette modifiche possano recuperare la funzione primitiva della sospensione condizionale della pena, in quanto la loro afflittività non è in grado di per sé di svuotare del carattere di automatismo la concessione del beneficio, tenendo presente, del resto, che ciò che ha determinato il carattere indulgenziale della sospensione condizionale della pena è stata la sua indiscriminata applicazione al di là dei presupposti logici e giuridici dell'istituto. Non si può ritenere, infatti, che i risultati negativi della sospensione condizionale della pena siano dovuti a carenze della sua struttura originaria, poiché, a parte l'obsoleto ed esatto rilievo della inadeguatezza dei mezzi a disposizione del giudice per stabilire la prognosi di non recidività, si deve considerare che è comune anche all'esperienza di altri Paesi la sospensione condizionale della pena non accompagnata da alcuna misura, istituto che, ragionevolmente applicato, sembra dare risultati positivi.

Da tali rilievi deriva che, qualora venissero introdotte le innovazioni di cui al disegno di legge, potrebbe pur verificarsi che a quello attuale si sostituisse l'automatismo della concessione della sospensione condizionale della pena accompagnata dall'imposizione di obblighi e l'istituto, così configurato, verrebbe a costituire nella prassi un nuovo e diverso tipo di pena.

Se, invece, si prende di mira una diversa *ratio* della sospensione condizionale della pena, conferendo all'istituto un contenuto risocializzante « attivo », le innovazioni che si vogliono introdurre possono perseguire un fine rieducativo sotto due profili. Sotto il primo e più evidente profilo esse perseguono un fine rieducativo nei confronti degli autori di determinate categorie di reati, ossia quelli che offendono gli interessi primari della collettività (ad es. reati di inquinamento, reati contro la sicurezza del lavoro, etc.). Difatti, in tali ipotesi, soprattutto l'imposizione dell'obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, può essere funzionale alla rieducazione intesa nella più ampia accezione di acquisizione da parte del colpevole della consapevolezza del valore da lui leso o messo in pericolo: ciò a parte ogni rilievo critico sulla opportunità della concessione del beneficio, seppur sottoposta all'imposizione di obblighi, per gli autori dei suddetti reati.

Le innovazioni che si vogliano introdurre alla disciplina della sospensione condizionale della pena possono perseguire un fine rieducativo sotto un secondo e diverso profilo. Ciò potrebbe avvenire, infatti, qualora all'obbligo dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato venisse dato il contenuto ed il fine risocializzante della prescrizione (discrezionale) di cui all'art. 47, 6° comma legge penit., che, riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, impone « l'adoperarsi in favore della vittima del delitto ». Va precisato, tuttavia, che, stando alla relazione al disegno di legge nonché alla stessa lettera del testo, la *ratio* del nuovo obbligo che si vuole introdurre appare estranea al fine rieducativo che si propone tale tipo di prescrizione, che considera il contatto dell'autore con la sua vittima come mezzo di ravvedimento.

Se si accogliesse, dunque, una tale interpretazione del suddetto obbligo, sfumandone, d'altra parte, il carattere affittivo, esso potrebbe essere efficacemente imposto tutte le volte in cui sussista una prognosi di non recidività non del tutto positiva e sia da ritenere che il soggetto abbia bisogno di un seppur minimo trattamento: sempreché, naturalmente, l'aiuto alla vittima del reato costituisca l'appropriato mezzo rieducativo per il soggetto.

Attualmente, nei casi in cui la prognosi non sia completamente favorevole e si ritenga che il soggetto abbia bisogno di un limitato trattamento, si prospettano al giudice due soluzioni: o la concessione del beneficio nell'intento, come si è dianzi precisato, di evitare che il soggetto peggiori a contatto con l'ambiente delle carceri, nonché confidando nell'efficacia psicologica inibitoria del cumulo delle pene che il soggetto è consapevole di dover scontare qualora commetta un nuovo reato: ed ecco come la sospensione condizionale della pena acquista il carattere indulgenziale o di misura graziosa, erogata, *contra legem*, in base alla sola sussistenza dei limiti negativi di pena; o la non concessione del beneficio, con il conseguente rinvio ai giudici dell'esecuzione della decisione per quanto riguarda la concessione dell'affidamento in prova. In tale seconda ipotesi, oltre alla concreta possibilità che il soggetto non usufruisca della misura alternativa, il condannato stesso è sottoposto ad un assaggio di pena e ad un trattamento che, stante la prospettata struttura della sospensione condizionale della pena, ben gli potrà essere stabilito dal giudice di cognizione.

Dalle considerazioni finora svolte deriva che le suddette modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena introdurrebbero, da un lato, una componente di afflittività finora estranea a tale istituto; dall'altro, ne attiverebbero le finalità rieducative sotto i due profili appena esaminati. A nostro avviso, tali finalità potrebbero essere maggiormente potenziate configurando altri tipi di obblighi, ad es. di carattere interdittivo, da imporre a quei soggetti non pericolosi ma tuttavia bisognosi di trattamento qualora si ritenga, in primo luogo, che per essi sia superfluo il ricorso alle successive prescrizioni dettate nell'ambito dell'affidamento in prova; in secondo luogo, che il trattamento di tali soggetti non sia attuabile tramite l'imposizione di uno o più obblighi a contenuto essenzialmente patrimoniale, contenuto comune sia agli obblighi attualmente disciplinati, sia al nuovo obbligo che si vuole introdurre.

Se si provvedesse in tal modo a neutralizzare anche tali residuali forme di «quasi-pericolosità», attualmente non eliminabili nell'ambito d'applicazione della sospensione condizionale della pena, si potrebbero ottenere sensibili vantaggi sotto diversi profili, fermi restando, tuttavia, alcuni problemi di coordinamento con l'istituto dell'affidamento in prova per quanto riguarda i destinatari delle due misure. Sotto un primo e più importante profilo, la sospensione condizionale della pena potrebbe riacquistare i suoi originari limiti di applicazione in quanto essa, non accompagnata dall'imposizione di alcun obbligo, verrebbe applicata soltanto qualora sussistesse una effettiva prognosi di non recidività. In tal modo sarebbe eliminato l'automatismo della concessione del beneficio, nonché, di conseguenza, esso perderebbe il suo carattere indulgenziale.

Sotto un secondo profilo, la componente afflittiva che si vuole introdurre tramite le due innovazioni di cui al disegno di legge non avrebbe un mero fine di prevenzione generale, in quanto, come si è in precedenza rilevato, sarebbe pur sempre finalizzata al reinserimento del condannato. Seppure si è consapevoli che la sospensione condizionale della pena in tale prospettiva si avvicinerebbe sensibilmente alla misura del *probation* dei Paesi di *common law*, resta il fatto che una tale configurazione dell'istituto appare come l'unica che consenta di razionalizzare e di utilizzare la suddetta componente afflittiva.

Sotto il terzo ed ultimo profilo, la prognosi di non recidività, secondo tale differente impostazione e soprattutto nei casi di seconda concessione del beneficio, potrebbe acquistare una nuova funzione. Essa, infatti, sarebbe logicamente differita ad un secondo momento, in coincidenza, cioè, con la verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo in concreto imposto. L'adempimento potrebbe costituire, quindi, una prova del ravvedimento del soggetto e la verifica dell'adempimento stesso sarebbe un momento essenziale della prognosi. In tale prospettiva l'imposizione dell'obbligo e la prognosi di non recidività non sarebbero più due entità che, pur costituendo due momenti essenziali della sospensione condizionale della pena, sono destinate anche nella nuova disciplina a restare estranee ed indipendenti. Resta, tuttavia, da fare un'ultima ed isolata considerazione per quanto riguarda un rischio insito nella prospettata struttura della sospensione condizionale della pena. L'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, se pur esattamente adempiuta, non potrebbe costituire sempre e necessariamente un sintomo dell'avvenuto ravvedimento del soggetto. L'adempimento dell'obbligo, più spesso, potrebbe essere il frutto di un calcolo su due fattori: il costo della riparazione, da un lato, il costo della reclusione, dall'altro.